

GRUPPO AGENTI
GENERALI ITALIA



STATUTO
REGOLAMENTO
CODICE DEONTOLOGICO



STATUTO

Testo approvato dal Congresso Straordinario

Lido di Venezia, 9 giugno 2016

e modificato in data 25 novembre 2021

TITOLO I

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

Il Gruppo Aziendale Agenti delle Assicurazioni Generali è costituito in Catania (con rogito 14 marzo 1946 - Notaio Arturo Pittella), è oggi denominato Gruppo Agenti Generali Italia (acronimo GA-GI) ed ha la propria sede in Mogliano Veneto (TV). Possono far parte del GA-GI tutti gli Agenti di Assicurazione operanti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città di Vaticano che ripetono il mandato da Generali Italia S.p.A. Fanno altresì parte del GA-GI gli Associati Onorari.

Art. 2 - SCOPI

Il GA-GI, perseguendo gli scopi dei sindacati di categoria, tutela nell'ambito del settore aziendale gli interessi morali, professionali ed economici ed in particolare:

- a) tutela nell'ambito aziendale gli interessi morali, professionali ed economici degli iscritti, attraverso le azioni più utili ed opportune;
- b) collabora fattivamente con i sindacati di categoria, ne sostiene le attività, persegue i medesimi scopi, affianca ove necessario i suoi rappresentanti nella realizzazione concreta delle strategie;
- c) svolge la sua attività sindacale e dà il patrocinio anche legale delle controversie a tutela dei propri iscritti, anche dopo l'eventuale scioglimento del contratto di Agenzia;
- d) vigila sull'osservanza dei contratti o accordi economico-collettivi stipulati fra i sindacati di categoria e l'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione, con conseguente compito di denunciare e di opporsi ad ogni eventuale inadempienza della Mandante;
- e) può prendere iniziative di carattere sociale e di concreta solidarietà;
- f) studia i problemi contrattuali nonché quelli interessanti i settori tecnico assuntivi, amministrativi e di organizzazione proponendo alla Compagnia i provvedimenti ritenuti necessari nel rispetto anche degli interessi del cliente;
- g) propone iniziative per il conseguimento di comuni obiettivi favorendo inoltre il perfezionamento e l'aggiornamento professionale degli iscritti.

ART. 2 bis – AGEVOLAZIONI – art. 148 (D.P.R. 917/1986), comma 8

Il GA-GI, ai sensi del comma 8, art. 148, D.P.R. 917/1986, dispone:

- a) il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o i partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e divieto di rivalutabilità della stessa.

Art. 3 - ASSOCIATI ORDINARI - DOVERI ED OBBLIGHI

Possono essere Associati Ordinari tutti gli Agenti di assicurazione operanti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città di Vaticano che abbiano concluso un contratto di Agenzia con Generali Italia S.p.A.

L'iscrizione al GA-GI comporta l'osservanza di tutte le norme dello Statuto, del relativo Regolamento, del Codice Deontologico, delle deliberazioni degli organi preposti e degli accordi intervenuti fra GA-GI e Mandante. Gli aderenti sono altresì tenuti al versamento delle contribuzioni stabilite, la cui riscossione può avvenire anche tramite la Mandante.

L'associato ha il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del GA-GI, con particolare riguardo alle Assemblee di Zona ed informare i vari organi circa eventuali violazioni degli accordi nazionali ed aziendali di cui sia a conoscenza.

Art. 4 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde:

- 1) per scioglimento del contratto di Agenzia;
- 2) per dimissioni inviate al GA-GI a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- 3) per morosità persistente da oltre un anno dopo la intimazione di pagamento eseguita dal Presidente del GA-GI, il quale provvederà a comunicare la cessazione all'interessato;
- 4) per decisione del Collegio dei Probiviri, in caso di tre assenze consecutive ingiustificate dalle Assemblee convocate dai vari organi statutari;
- 5) per decisione del Collegio dei Probiviri, in caso di gravi inadempienze allo Statuto o al Regolamento.

Art. 5 - ASSOCIATI ONORARI

La qualifica di Associato Onorario costituisce un particolare riconoscimento formale ed è riservata agli ex Associati Ordinari che abbiano acquisito speciali meriti nei confronti della Categoria, e viene attribuita dal Consiglio Direttivo su proposta di una Assemblea di Zona.

L'Associato Onorario non può rivestire cariche sociali.

In sede congressuale all'Associato Onorario, a discrezione del Presidente dell'Assemblea Congressuale, potrà essere dato il diritto di parola su specifici argomenti.

Art. 5 bis - SOCIO BENEMERITO

In occasione dei Congressi Ordinari potrà essere consegnato, dietro delibera del Consiglio Direttivo, un riconoscimento ai colleghi che abbiano acquisito speciali meriti nei confronti della Categoria, che hanno raggiunto o superato i 25 anni di iscrizione al Gruppo Agenti.

La qualifica di socio benemerito viene attribuita di diritto all'ex Presidente del Gruppo Agenti che abbia terminato regolarmente il mandato.

Art. 6 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Nell'ambito del territorio indicato nell'art. 1 vengono individuate 26 Zone denominate e composte come indicato nell'allegato "Regolamento". Eventuali variazioni nella composizione di ogni singola "Zona" è di competenza del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Art. 7 - ORGANI DEL GA-GI

- 1) Assemblea di Zona
- 2) Assemblea Congressuale
- 3) Consiglio Direttivo
- 4) Giunta Esecutiva
- 5) Presidente
- 6) Collegio dei Revisori dei Conti
- 7) Collegio dei Proviviri

Art. 8 - ASSEMBLEA DI ZONA

E' composta da tutti gli Associati Ordinari operanti nella medesima Zona.

L'Assemblea è convocata dal proprio Rappresentante o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/4 (un quarto) dei componenti la Zona stessa. L'Assemblea di Zona è valida quando sia presente la maggioranza assoluta degli iscritti: ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da altro associato purché facente parte della medesima Zona; non è consentito rappresentare più di un associato.

Delle riunioni, da tenersi almeno in occasione di ogni Consiglio Direttivo, il cui ordine del giorno deve essere preventivamente comunicato a tutti gli Associati, deve essere redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Rappresentante di Zona, viene inviato alla Segreteria del GA-GI e agli Associati della Zona tramite posta elettronica entro 30 (trenta) giorni.

Il verbale deve essere approvato a maggioranza a conclusione della stessa Assemblea o all'apertura della successiva.

Art. 9 - ASSEMBLEA CONGRESSUALE

E' composta da tutti gli iscritti al GA-GI. E' valida solo quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta degli iscritti. Ogni partecipante ha diritto ad un voto e può essere rappresentato per delega solo da altro associato.

L'Assemblea Congressuale è convocata in via Ordinaria ogni tre anni dal Presidente. Su iniziativa dello stesso deve riunirsi in via Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) ne ravvisi l'opportunità o quando almeno 1/4 (un quarto) degli Associati ne faccia richiesta motivata e sottoscritta al Presidente, stabilendone la data e il luogo.

L'Assemblea Congressuale Ordinaria per acclamazione o peralzata di mano, su proposta dell'Assemblea di Zona nel cui territorio si svolge il Congresso, ne nomina il Presidente. Qualora il Congresso si svolga all'estero, la nomina del Presidente sarà fatta su proposta della Giunta Esecutiva.

L'Assemblea Congressuale nomina la Commissione di Scrutinio.

L'Assemblea Congressuale Ordinaria elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri, scegliendoli tra i candidati il cui nominativo sarà riportato in appositi elenchi.

Per ogni organo il numero complessivo dei candidati dovrà essere superiore al numero dei componenti dell'organo stesso.

Per ogni carica sociale non possono essere espresse più di due preferenze.

Durante i lavori congressuali le rispettive Zone eleggono i propri rappresentanti che compongono il Consiglio Direttivo.

Qualora l'Assemblea Congressuale sia convocata in via straordinaria per dichiarata impossibilità del Consiglio Direttivo a proseguire nella sua attività, la stessa sarà soggetta alle norme tutte previste per l'Assemblea Congressuale Ordinaria.

Delle riunioni dell'Assemblea Congressuale si redige apposito verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) da 26 Rappresentanti di Zona;
- b) da 9 componenti eletti dall'Assemblea Congressuale.

I componenti del Consiglio Direttivo terranno informata la Giunta Esecutiva di tutti i quesiti avanzati dagli Agenti appartenenti alle rispettive Zone e di tutti gli eventuali altri problemi e vertenze con la Mandante.

Il Consiglio Direttivo sarà convocato tutte le volte che il Presidente del GA-GI lo riterrà opportuno, comunque non meno di due volte l'anno oppure quando almeno 5 (cinque) componenti della Giunta Esecutiva oppure almeno 9 (nove) componenti del Consiglio Direttivo ne faccia per iscritto richiesta motivata al Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei Consiglieri in carica. In casi straordinari e di particolare urgenza può deliberare anche su argomenti non posti all'ordine del giorno, con la maggioranza pari a $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei presenti.

Il Consiglio Direttivo di nuova elezione si riunirà per la prima volta nello stesso luogo in cui si è svolto il Congresso Ordinario, senza formalità di convocazione. Sarà presieduto dal Consigliere avente maggior anzianità di iscrizione al GA-GI fino a quando non verrà eletto il Presidente.

Art. 11 - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da due Vice Presidenti e da un numero variabile di componenti, a scelta del Presidente, che può variare da un minimo di 4 fino ad un massimo di 6 componenti.

La Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

La sua convocazione è fatta dal Presidente del GA-GI tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o quando almeno tre dei suoi componenti gliene facciano richiesta motivata per iscritto. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, la Giunta resta in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino al rinnovo degli organi.

Art. 12 - PRESIDENTE

E' eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei votanti per le prime due votazioni ed a maggioranza assoluta per le due successive votazioni.

In caso che nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà a votazione di ballottaggio ad oltranza tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella quarta votazione.

Nel caso in cui il candidato abbia ricoperto la carica di Presidente nei due mandati precedenti, lo stesso potrà essere eletto esclusivamente nelle prime due votazioni.

Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. Successivamente alla chiusura del Congresso Ordinario, i cinque componenti del Collegio eleggono, tra i suoi componenti effettivi, un Presidente ed un Vice Presidente.

Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. Successivamente alla chiusura del Congresso Ordinario, i cinque componenti del Collegio eleggono, tra i suoi componenti effettivi, un Presidente ed un Vice Presidente.

TITOLO III

Art. 15 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DI ZONA

L'Assemblea di Zona:

- elegge in sede congressuale, il Rappresentante di Zona fra gli associati facenti parte della stessa;
- cura la capillare diffusione, tramite il Rappresentante di Zona, delle informazioni del GA-GI;
- può costituire al proprio interno un fondo integrativo per le spese di ordinaria gestione dell'Assemblea di Zona;
- discute i problemi della Categoria proponendo al Consiglio Direttivo le proprie istanze;
- può, a cura del Rappresentante di Zona, nominare due o più iscritti appartenenti alla stessa Zona con l'incarico di affiancarlo e coadiuvarlo nell'espletamento dell'attività di rappresentanza;
- esprime la fiducia al Rappresentante di Zona su mozione di verifica presentata da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati della stessa Zona con votazione a scrutinio segreto. Se la fiducia non viene accordata, l'Assemblea di Zona procede, sempre a scrutinio segreto, nella stessa seduta, all'elezione di un nuovo Rappresentante di Zona.

L'Assemblea di Zona può organizzare, di comune intesa con il proprio ed altri Rappresentanti di Zona, Assemblee interzonali, invitando a parteciparvi anche uno o più componenti di un qualsiasi organo del GA-GI.

Art. 16 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE

L'Assemblea stabilisce e delibera l'indirizzo generale della politica del Gruppo ed in particolare:

- 1) delibera sulla relazione morale e finanziaria del GA-GI;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- 3) elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) elegge i componenti il Collegio dei Probiviri;
- 5) nomina la Commissione di Scrutinio;
- 6) delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del GA-GI con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 17 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge il Presidente del GA-GI scelto tra gli appartenenti al Consiglio Direttivo;
- 2) sviluppa la politica espressa dall'Assemblea Congressuale e vigila sulla sua corretta attuazione;
- 3) decide in ordine a tutti i problemi che interessano gli associati, tenute presenti le deliberazioni dell'Assemblea Congressuale;
- 4) autorizza e ratifica di volta in volta il Presidente del GA-GI a farsi rappresentare o a farsi coadiuvare da terzi, anche esterni, per questioni di particolare importanza;
- 5) determina di anno in anno le contribuzioni dovute dagli aderenti al GA-GI;
- 6) approva l'organigramma del GA-GI proposto dalla Giunta Esecutiva;
- 7) approva i bilanci preventivi entro il 30 ottobre ed i bilanci consuntivi entro il 30 giugno di ciascun anno;
- 8) delibera sull'organico dei dipendenti del GA-GI e ne definisce le mansioni;
- 9) può nominare un responsabile amministrativo di segreteria, attribuendogli specifiche competenze;
- 10) stabilisce le modalità del patrocinio di cui al comma a) dell'art. 2;
- 11) attribuisce la qualifica di Associato Onorario e di socio benemerito così come indicato agli art.5 e 5 bis;
- 12) ratifica le decisioni della Giunta Esecutiva nei casi previsti al punto 3) dell'art. 18;

- 13) può delegare la Giunta Esecutiva ad assolvere le funzioni di sua competenza;
- 14) stabilisce le norme per il rimborso delle spese dei componenti gli organi statuari e le commissioni;
- 15) esprime la mozione di sfiducia alla Giunta Esecutiva, presentata da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti presenti del Consiglio Direttivo esclusi quelli appartenenti alla Giunta. Se la mozione è approvata a maggioranza dei presenti, con votazione a scrutinio segreto la Giunta insieme al Presidente decadono automaticamente dalla carica e si procede nella stessa sede all'elezione di un nuovo Presidente il quale nominerà contestualmente i componenti della Giunta Esecutiva. Per la votazione della suddetta mozione di sfiducia i componenti della Giunta Esecutiva non possono partecipare al voto e non verranno considerati nel conteggio del numero dei presenti;
- 16) approva il "Regolamento del GA-GI", il Codice Deontologico e le eventuali modifiche;
- 17) delibera, su proposta delle Assemblee di Zona interessate, eventuali variazioni nella composizione di ogni singola Zona;
- 18) delibera eventuali trasferimenti degli Uffici operativi della Segreteria.

Art. 18 - FUNZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva:

- 1) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 2) adempie a tutte le funzioni che siano demandate dal Consiglio Direttivo;
- 3) esercita, in caso di urgenza e di palese utilità per gli Associati, i poteri del Consiglio Direttivo con riserva di ratifica da parte di questo entro sessanta giorni;
- 4) predispose i bilanci del GA-GI da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- 5) predispose l'organigramma del GA-GI proponendo i componenti, stabilendone le deleghe e disciplinando l'attività di competenza;

Art. 19 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza del GA-GI di fronte ai terzi;
- 2) convoca l'Assemblea Congressuale, nomina fra i componenti del Consiglio Direttivo i componenti della Giunta Esecutiva e fra questi i due Vice Presidenti, di cui uno avente funzioni di Vicario, ed il Segretario Generale, quest'ultimo con funzioni di tesoriere;
- 3) adempie a tutte le funzioni che siano demandate dal Consiglio Direttivo;
- 4) adempie a tutte le funzioni di rappresentanza, anche presso le Organizzazioni Sindacali, facendosi coadiuvare all'occorrenza, oltre che dai Vice Presidenti, anche da altri componenti del Consiglio Direttivo e da altri associati;
- 5) presiede le Assemblee Congressuali straordinarie, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

Art. 20 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario svolge le funzioni di Tesoriere, sovrintende al funzionamento dell'Ufficio di Segreteria e cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Art. 21 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Spetta in particolare al Collegio dei Revisori dei Conti:

- controllare le scritture contabili;
- compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- esaminare i bilanci del Gruppo prima che vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.

La carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Funzioni - E' compito del Collegio dei Probiviri di esaminare e giudicare questioni riguardanti:

- a) disciplina associativa con particolare riguardo alla partecipazione alle Assemblee di Zona;
- b) la correttezza morale e professionale nei confronti degli altri associati;
- c) l'inosservanza di precise disposizioni degli organi del GA-GI.

Rientra nei compiti dei Probiviri decidere secondo equità quali arbitri irrituali, le controversie tra Associati o tra Associati ed Organi Collegiali.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva del GA-GI.

Il Collegio dei Probiviri può agire su istanza di parte, in seguito ad una denuncia di un qualsiasi interessato, ovvero di propria iniziativa.

Sanzioni disciplinari - Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni: a) il richiamo scritto; b) la deplorazione; c) la sospensione dell'attività associativa da tre a dodici mesi; d) l'esclusione dal GA-GI.

TITOLO IV

Art. 23 - BILANCI ANNUALI

Alla chiusura di ogni esercizio che coincide con l'anno solare saranno redatti a cura della Giunta Esecutiva i bilanci relativi all'esercizio stesso ed i bilanci preventivi dell'esercizio successivo.

I bilanci redatti dalla Giunta Esecutiva accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, firmati dal Presidente, verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo nei termini stabiliti dal punto 7) dell'art. 17.

Art. 24 – VOTAZIONI

Le votazioni e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti salvo i casi in cui lo Statuto o il Regolamento prevedano una maggioranza qualificata.

Le modalità e le procedure delle votazioni sono disciplinate dal “Regolamento”.

Art. 25 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni.

La carica di Presidente ha durata di tre anni, senza limiti di mandati consecutivi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12.

La carica di componente della Giunta Esecutiva ha durata di tre anni, senza limiti di mandati consecutivi.

Art. 26 – CONVOCAZIONI

La convocazione delle Assemblee Congressuali è fatta mediante lettera raccomandata oppure via posta elettronica almeno quaranta giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il predetto termine può essere ridotto a venti giorni. E' altresì valida la convocazione se l'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione di prima e seconda convocazione e le materie da trattare.

Art. 27 - DECADENZA DELLE CARICHE PER ASSENZE INGIUSTIFICATE

I componenti degli organi collegiali e delle commissioni che, senza giustificazione, non intervengano consecutivamente a più di due sedute, sono dichiarati decaduti dalla rispettiva carica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 28 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea Congressuale.

In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dell'art. 12 del Regolamento allo Statuto, le deliberazioni di revisione ed integrazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 13 del Regolamento quando si tratta di apportare modifiche allo statuto per adempiere a precise disposizioni di legge, per colmare lacune della disciplina statutaria al fine di renderla conforme al dettato normativo vigente, nonché per far sì che l'attività svolta dal GA-GI resti, in caso di intervenute novazioni normative, sempre conforme agli scopi istituzionali di cui all'art. 2 del presente Statuto.


Art. 29 - SCIoglimento DEL GA-GI

L'Assemblea Congressuale che deliberi lo scioglimento del GA-GI nomina i liquidatori ed approva le norme secondo le quali il fondo comune vada diviso in osservanza alle disposizioni di Legge.

La maggioranza richiesta per assumere tale deliberazione è quella di 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 30 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme, in quanto applicabili, del Codice Civile.




Norme Transitorie (valide per il triennio 2016-2019)

I. In deroga agli artt. 9 e 26 dello Statuto, nonché degli art. 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento, i Colleghi aderenti al Gruppo Agenti Augusta, che saranno stati convocati all'Assemblea Congressuale Straordinaria del loro Gruppo Agenti del 2016 nelle forme previste dallo Statuto del Gruppo di appartenenza, s'intenderanno regolarmente convocati ed ammessi, partecipando senza diritto di voto, all'Assemblea Congressuale Ordinaria del Gruppo Agenti Generali Italia del 2016, a seguito dell'integrazione tra i due Gruppi mediante fusione del Gruppo Agenti Augusta nel Gruppo Agenti Generali Italia, che sarà deliberata nei rispettivi Congressi Straordinari.

II. In deroga all'art. 10, lettera b), dello Statuto, nel triennio successivo all'incorporazione del Gruppo Agenti Augusta nel Gruppo Agenti Generali Italia (2016-2019), i componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea Congressuale, aumenteranno in ragione di 1 ogni 40 iscritti al Gruppo Agenti Augusta, con il minimo di due. Quest'ultimi saranno nominati dal Gruppo Agenti Augusta nell'ambito del loro Congresso.

III. In deroga agli artt. 11 e 19, n. 2), dello Statuto, nel triennio successivo all'incorporazione del Gruppo Agenti Augusta nel Gruppo Agenti Generali Italia, uno dei Vicepresidenti del Gruppo Agenti Generali Italia verrà designato tra i nominati del Gruppo Agenti Augusta, ai sensi del precedente articolo II.

IV. In deroga all'art. 23 dello Statuto e sino alla data del 31 dicembre 2016, i patrimoni del Gruppo Agenti Generali Italia e del Gruppo Agenti Augusta verranno rispettivamente amministrati dai Tesorieri in carica delle due Associazioni, con contabilità separata. A partire dal 1 gennaio 2017 il patrimonio del Gruppo Agenti Augusta verrà devoluto al Gruppo Agenti Generali Italia ed il bilancio verrà redatto unitariamente in conformità allo Statuto.



REGOLAMENTO ALLO STATUTO GRUPPO AGENTI GENERALI ITALIA (GA-GI)

TITOLO I – REGOLE GENERALI

ART. 1 - VOTAZIONI

Le votazioni di norma sono espresse con voto palese, anche utilizzando le nuove tecnologie digitali salvo i casi in cui l'oggetto riguardi la persona fisica nel qual caso si deve procedere a scrutinio segreto.

Si procederà a votazioni a scrutinio segreto in tutti quei casi in cui il Consiglio Direttivo decidesse a maggioranza di procedere con tale metodo di voto, indipendentemente dall'oggetto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui lo Statuto o il Regolamento prevedano una maggioranza qualificata.

Relativamente alla votazione del Presidente e Vice Presidente del “Collegio dei Revisori dei Conti” e del “Collegio dei Probiviri”, la votazione avverrà tramite apposita riunione convocata dal Segretario Generale subito dopo la chiusura del Congresso Ordinario. Qualora il Segretario Generale lo ritenesse opportuno, la votazione sarà valida anche se avvenuta tramite invio di raccomandata o posta certificata indirizzata alla Segreteria con indicata la preferenza in busta chiusa, che sarà aperta dallo stesso Segretario Generale in presenza del Responsabile Amministrativo del GA-GI, ed entrambi sottoscriveranno l'apposito verbale con indicati gli eletti.

ART. 2 - SCRUTATORI

Per ogni riunione degli Organi Collegiali nella quale si deve procedere a votazione con scrutinio, saranno nominati almeno tre scrutatori i quali dovranno controllare, ove questo compito non sia assegnato alla Commissione Verifica Poteri, eventuali deleghe, controfirmare le schede di votazione (laddove non venga adottata la procedura digitale) redigere e firmare il verbale della votazione stessa.

Le votazioni nelle Assemblee di Zona sono valide anche se non vengono nominati gli scrutatori, purché le operazioni di scrutinio vengano effettuate alla presenza della maggioranza dei votanti.

Per le votazioni del Presidente e Vice Presidente del “Collegio dei Revisori dei Conti” e del “Collegio dei Probiviri”, gli scrutatori saranno il Segretario Generale e il Responsabile Amministrativo del GA-GI.

Nel caso in cui venga adottata la procedura della votazione digitale gli scrutatori non saranno necessari.

ART. 3 - ELEZIONI PER LE CARICHE SOCIALI

Nelle elezioni per le varie cariche sociali, in caso di parità di voti, viene eletto colui che ha maggiore anzianità di iscrizione al GA-GI, in caso di uguale anzianità di iscrizione, viene eletto colui che ha maggiore anzianità anagrafica.

Limitatamente ai Rappresentati di Zona, se non vi sono associati che hanno ottenuto voti in occasione delle votazioni congressuali, ovvero il rappresentante eletto cessa dall'incarico, per qualsiasi motivo, si procede ad una nuova elezione per tale carica tramite votazione nell'Assemblea di Zona. Tale Assemblea sarà convocata dal Rappresentante uscente, ovvero da un componente della Giunta Esecutiva o dall'associato della Zona più anziano di iscrizione al GA-GI.

ART. 4 - CESSAZIONE DALLE CARICHE SOCIALI

Salvo quanto previsto dal precedente art. 3 per i Rappresentanti di Zona, in caso di cessazione di una carica sociale elettiva, per un qualsiasi motivo, subentra automaticamente il primo dei non eletti e così via successivamente.

ART. 5 - CONVOCAZIONI

Tutti gli Organi Collegiali del GA-GI diversi dall'Assemblea Congressuale devono essere convocati mediante lettera, telefax e/o posta elettronica almeno dieci giorni prima delle adunanze.

In caso di urgenza possono essere convocati a mezzo telegramma o telefax o altro mezzo equivalente (posta elettronica) inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

La convocazione per l'Assemblea di Zona può essere inviata all'Agenzia e si ritiene valida nei confronti di tutti gli Associati contitolari della stessa.

L'Assemblea Congressuale deve essere convocata secondo le modalità previste all'art. 26 dello Statuto; la seconda convocazione dovrà essere prevista per il giorno solare successivo a quello della prima.

ART. 6 - DELEGHE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Gli Associati facenti parte del Consiglio Direttivo - eccettuati i membri della Giunta Esecutiva ed i componenti elettivi - possono, in caso di motivata impossibilità a partecipare alle riunioni di tale organo, farsi rappresentare da altro Associato purché venga conferita apposita delega scritta, così come definita dall'art.17.

I Rappresentanti di Zona devono essere rappresentati da colleghi della stessa Zona.

ART. 7 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

I componenti della Giunta Esecutiva verranno nominati dal Presidente del GA-GI durante i lavori del Consiglio Direttivo in cui lo stesso viene eletto, oppure, qualora il Presidente lo riterrà opportuno, la nomina di componenti di Giunta potrà essere comunicata alla successiva riunione del Consiglio Direttivo che, in tal caso, dovrà essere convocata entro 40 giorni dalla data del congresso.

ART. 8 - CESSAZIONE O IMPEDIMENTO TEMPORANEO DELLA CARICA DI PRESIDENTE DEL GA-GI

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente in carica, le funzioni dello stesso vengono demandate al Vice Presidente Vicario il quale avrà quindi funzioni di vicariato per tutto il tempo in cui il Presidente non può svolgere le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento.

Qualora il Presidente del GA-GI decada dall'incarico o si dimetta, decadranno anche gli altri componenti della Giunta Esecutiva salvo il Vice Presidente Vicario che resterà in carica per le sole mansioni di ordinaria amministrazione e il Segretario limitatamente alle questioni amministrative. E' compito del Vice Presidente Vicario convocare un Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni per procedere all'elezione di un nuovo Presidente.

Qualora la decadenza dell'incarico di Presidente avvenga durante i lavori di un Consiglio Direttivo, si provvederà immediatamente alla nuova elezione nella stessa seduta.

La presidenza del Consiglio Direttivo, durante la discussione, verrà assunta dal Consigliere avente maggiore anzianità - in base ai criteri previsti dal presente Regolamento - purché lo stesso non sia componente della Giunta uscente.

ART. 9 - RINUNCIA O REVOCA DELL'INCARICO DI UN COMPONENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA O DI UN COMPONENTE DI UNA COMMISSIONE DI LAVORO

Qualora un componente della Giunta Esecutiva o di una Commissione di lavoro rinunci in modo irrevocabile al proprio incarico, o nel caso di revoca da parte del Presidente del GA-GI per sopravvenuta mancanza di fiducia, quest'ultimo provvederà a designarne il sostituto scegliendolo fra gli aventi diritto.

ART. 10 – COMPOSIZIONE DELLE SINGOLE ZONE

Nell'ambito della suddivisione territoriale prevista dall'art. 6 dello Statuto, le Zone statutarie sono quelle indicate nell'Allegato A.

Per visualizzare le agenzie che compongono le varie Zone si rimanda alla consultazione della sezione "rubrica agenti" del sito internet del GA-GI.

ART. 11 - VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DI SINGOLE ZONE

Qualora uno o più associati presentino richiesta al Rappresentante di Zona affinché le relative Agenzie vengano assegnate ad una Zona diversa da quella prevista dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo, sentiti i due Rappresentanti di Zona interessati alla modifica, valuterà le motivazioni addotte dai richiedenti e delibererà sull'eventuale accoglimento della domanda.

Se un associato è titolare di due appalti, situati in due zone statutarie diverse, non può far parte di entrambe le zone ma deve scegliere a quale appartenere. Tale scelta riguarderà tutto l'appalto e dovrà essere comunicata, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico agenziale, alla Segreteria del GA-GI.

ART. 12 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto avvengono su proposta del Consiglio Direttivo.

Le proposte di modifica devono essere notificate a tutti gli Associati mediante lettera raccomandata oppure via posta elettronica almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Congressuale.

Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della notifica ogni associato ha facoltà di proporre emendamenti indirizzandoli al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, in una riunione appositamente convocata a cui potranno essere invitati a partecipare quali ospiti con solo diritto di parola anche i presentatori degli emendamenti che non fanno parte di tale Organo, provvederà ad una analisi di tutti gli emendamenti presentati e, con l'assenso dei presentatori, potrà concordare eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il Consiglio Direttivo dovrà altresì esprimersi con la maggioranza dei 2/3 dei presenti sulla inammissibilità di eventuali proposte di emendamento.

Tutte le proposte di emendamento giudicate ammissibili – eventualmente modificate nei termini sopra previsti – dovranno essere sottoposte al voto assembleare accompagnate da un parere del Consiglio Direttivo.

Ai fini della validità delle deliberazioni assembleari è richiesta la presenza, anche per delega, della maggioranza assoluta degli Associati Ordinari, e ai fini delle votazioni, la maggioranza dei 2/3 dei votanti, intendendosi per tali coloro che al momento del voto hanno espresso palesemente la loro volontà.

Le modifiche statutarie decorrono dal primo Congresso Ordinario successivo a dette modifiche. Nel caso in cui il Congresso Straordinario contenente modifiche statutarie coincida con un ordinario lo stesso dovrà tenersi prima dell'inizio dei lavori congressuali ordinari.

ART. 13 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le proposte di modifica al Regolamento dovranno essere presentate da almeno ¼ (un quarto) dei componenti del Consiglio Direttivo, al Presidente del GA-GI, il quale le notificherà a tutti i consiglieri, contestualmente alla convocazione del primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'analisi delle proposte, adeguandole al caso.

Con votazione per ogni articolo, sarà ritenuta valida la proposta di modifica al Regolamento.

ART. 14 - ASSENZE INGIUSTIFICATE ALLE ASSEMBLEE STATUTARIE

In caso di assenza ad una Assemblea Statutaria, il Collega assente dovrà contattare il Rappresentante di Zona giustificando per iscritto l'assenza.

Il Rappresentante di Zona, dopo tre assenze consecutive ingiustificate, relazionerà il Collegio dei Probiviri che a sua discrezione adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 15 - PROCEDIMENTO DELLE FUNZIONI DEL "COLLEGIO DEI PROBIVIRI"

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza o della denuncia, il Collegio dei Probiviri procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini od istruttorie che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a maggioranza.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri sospende l'efficacia del provvedimento eventualmente impugnato.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono valide quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di graduatoria di voti.

Il Collegio dei Probiviri, entro 5 giorni lavorativi dalla delibera, deve darne comunicazione agli interessati ed al Presidente del GA-GI, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni di cui al presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio Direttivo che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza formalità di sorta, a semplice maggioranza.

Resta inteso che il ricorso al "Consiglio Direttivo" sospende l'efficacia del procedimento disciplinare deliberato dal "Collegio dei Probiviri".

In caso di gravi o specifici episodi, il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenesse necessario, sentite le parti interessate, può direttamente applicare un "provvedimento disciplinare di urgenza" che diventa immediatamente esecutivo e non più oppugnabile.

Entro cinque giorni dalla pronuncia definitiva il Consiglio Direttivo deve darne comunicazione agli interessati.

TITOLO II – SVOLGIMENTO LAVORI ASSEMBLEA CONGRESSUALE

ART. 16 - PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

Al Congresso hanno diritto di intervento di voto solo gli Associati Ordinari che abbiano registrato la propria presenza presso la Commissione Verifica Poteri.

La registrazione può avvenire anche tramite le nuove tecnologie digitali, sostituendo di fatto la Commissione di cui sopra.

ART. 17 – DELEGHE

Ogni Associato può farsi rappresentare in Congresso da altro Associato purché facente parte della stessa Zona; non è consentito rappresentare più di un Associato.

La delega per essere valida deve avere i seguenti requisiti e pervenire via posta elettronica, tramite fax o con consegna diretta:

- essere redatta sull'apposito stampato fornito dalla Segreteria del GA-GI, con timbro dell'Agenzia di appartenenza del delegante, oppure
- essere redatta su carta intestata propria o dell'Agenzia delegante;
- indicare nome e cognome del delegante e del delegato;
- riportare la firma del delegante;
- non presentare correzioni di sorta a meno che le stesse non siano supportate da apposita firma del delegante.

Quanto sopra esposto potrà essere superato nel caso in cui vengano utilizzate le nuove tecnologie digitali che permettono l'attribuzione della delega in via telematica. In tal caso verrà data tempestiva comunicazione agli associati.

ART. 18 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

Prima di ogni Congresso la Giunta Esecutiva deve nominare i componenti della Commissione Verifica Poteri scegliendoli fra i nominativi di Associati disponibili ad assumere l'incarico, segnalati dai componenti del Consiglio Direttivo.

La Commissione può essere composta da almeno undici componenti effettivi e da due supplenti.

La Commissione, alla presenza del Segretario del GA-GI, provvederà all'elezione del proprio Presidente che svolgerà anche la funzione di coordinatore e responsabile della Commissione di Scrutinio.

La Commissione - coordinata dal proprio Presidente - deve fra l'altro:

- rilasciare, dopo aver controllato la sussistenza dei requisiti, la tessera di presenza necessaria per poter dare inizio ai lavori congressuali nonché il numero definitivo dei partecipanti al Congresso;
- raccogliere le disponibilità degli Associati per i vari incarichi;
- redigere appositi elenchi degli Associati per i vari incarichi;
- redigere appositi elenchi degli Associati disponibili alle cariche elettive;
- coadiuvare su richiesta la Commissione Scrutinio;

L'incarico di componente di questa Commissione è incompatibile con quella di candidato ad altra carica sociale.

Nel caso venga adottata la procedura della registrazione e votazione con tecnologie digitali, la nomina e l'attività della "commissione verifica poteri" potrebbe essere sostituita in tutto o in parte dalle stesse procedure, in tal caso verrà data tempestiva comunicazione agli associati.

ART. 19 - CONVOCAZIONE E APERTURA DELL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE

L'Assemblea Congressuale è convocata nei modi previsti dallo Statuto.

Qualora l'Assemblea sia convocata in via ordinaria, il Presidente uscente del GA-GI dichiara aperti i lavori congressuali, che iniziano con l'elezione del Presidente dell'Assemblea. Su proposta di quest'ultimo viene altresì eletto un Vice Presidente ed un Segretario.

Il Presidente uscente del GA-GI è quindi tenuto a rendere nota la relazione della Giunta agli Associati. Qualora l'Assemblea sia convocata in via straordinaria la presidenza della stessa viene mantenuta dal Presidente del GA-GI, il quale propone l'elezione di un Vice Presidente e di un Segretario.

Tutte le votazioni durante l'Assemblea Congressuale possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o mediante votazione digitale.

ART. 20 - MANSIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE

Il Presidente è l'oratore dell'Assemblea Congressuale. Egli fa osservare il Regolamento, mantiene l'ordine, assicura il buon andamento dei lavori congressuali, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine e le modalità delle votazioni, ne annuncia il risultato, sorveglia sull'adempimento dei doveri del segretario e del Vice Presidente.

ART. 21 - ASSOCIATI DISPONIBILI ALLE CARICHE ELETTIVE

Gli associati che intendono proporsi per le varie cariche sociali, escluso quella di Rappresentante di Zona, devono darne comunicazione al Presidente della Commissione Verifica Poteri, o nel caso non sia costituita, all'ufficio di Segreteria del Congresso, ed iscriversi, entro i termini e nei modi che verranno comunicati dal Presidente dell'Assemblea, in apposite liste che saranno visibili a tutti gli associati.

Non è consentito proporsi per più cariche sociali.

ART. 22 - COMMISSIONE DI SCRUTINIO

Su proposta del Presidente dell'Assemblea Congressuale Ordinaria, questa nomina la Commissione di Scrutinio composta da almeno quindici associati, compreso il Presidente della commissione Verifica Poteri che avrà la funzione di responsabile e fungerà da portavoce per qualsiasi problematica.

E' compito della Commissione di verificare la regolarità di tutte le operazioni di voto durante il Congresso.

Per tutte le incombenze su citate, la Commissione sarà coadiuvata dal Segretario Generale uscente

L'incarico di componente di questa commissione è incompatibile con quella di candidato ad altra carica sociale.

Nel caso venga adottata la procedura della registrazione e votazione con tecnologie digitali, la nomina e l'attività della "commissione scrutinio" potrebbe essere sostituita in tutto o in parte dalle stesse procedure, in tal caso verrà data tempestiva comunicazione agli associati.

ART. 23 - COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DELLA MOZIONE CONCLUSIVA

Il Presidente dell'Assemblea congressuale può promuovere la costituzione di una Commissione la quale curerà la redazione della mozione conclusiva raccogliendo ed esaminando le istanze proposte al Congresso dagli associati.

La Commissione è composta da almeno sette componenti proposti dal Presidente dell'Assemblea che sono nominati per alzata di mano o per acclamazione: tra questi verrà scelto il relatore che dovrà riferire al Congresso.

ART. 24 - MODALITA' DI DISCUSSIONE

Espletate le formalità di rito inizia il dibattito sui vari punti all'ordine del giorno.

I congressisti che intendano prendere la parola devono comunicarlo alla presidenza. La parola verrà concessa in base all'ordine di iscrizione.

In occasione del Congresso Ordinario, sulla relazione del Presidente uscente, ogni congressista può prendere la parola una sola volta, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

Durata degli interventi - La durata massima degli interventi può essere fissata dal Presidente dell'Assemblea, tenuto conto del numero degli iscritti a parlare.

Mozione d'ordine - Chi presenta una mozione d'ordine ha diritto alla parola alla fine dell'intervento in corso, sempre che la mozione riguardi la procedura o la questione in esame al momento in cui la stessa viene presentata. La mozione deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza, che ne accerta l'ammissibilità e decide a riguardo. Qualora ne venga accertata l'ammissibilità e venga quindi deciso di porre la questione alla votazione dell'Assemblea, sulla mozione presentata hanno diritto alla parola un congressista a favore e uno contro.

La chiusura delle iscrizioni a parlare viene determinata dall'ufficio di Presidenza, tenuto conto dello svolgimento dei lavori congressuali.

ALLEGATO “A” COMPOSIZIONE DELLE ZONE

ABRUZZO E MOLISE

CALABRIA

CAMPANIA NORD

CAMPANIA SUD

EMILIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA EST

LOMBARDIA NORD

MARCHE

MILANO CITTA’

PIEMONTE EST/LOMBARDIA OVEST

PIEMONTE OVEST/VALLE D’AOSTA

PUGLIA BASILICATA

ROMA CITTA’

ROMAGNA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA NORD

TOSCANA SUD

TRENTINO ALTO ADIGE

UMBRIA

VENETO NORD-EST

VENETO OVEST

VENETO SUD

PER VISUALIZZARE LE AGENZIE CHE COMPONGONO LE VARIE ZONE STATUTARIE SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE DELLA SEZIONE “RUBRICA AGENTI” DEL SITO INTERNET DEL GA-GI

CODICE DEONTOLOGICO DEL GRUPPO AGENTI GENERALI ITALIA
(Approvato dal Consiglio Direttivo riunito a Bologna il 13-14 ottobre 2003)

Principi generali

1. L'Agente, stante l'importanza della sua funzione nei confronti della collettività, si attiene, nell'esercizio della professione, a principi di assoluta probità ed osservanza, anche al di fuori della propria attività di un comportamento improntato a dignità, prestigio e decoro.
2. L'Agente mantiene, nei riguardi dei terzi, la massima riservatezza in ordine delle informazioni di cui sia venuto a conoscenza.
3. L'Agente cura con diligenza il proprio aggiornamento professionale; opera affinché la attività di tutti i collaboratori sia conforme al presente Codice deontologico e ne promuove il miglioramento professionale.
4. L'Agente collabora con gli organi preposti alla disciplina della attività assicurativa, fornisce le informazioni che gli siano da questi richieste e segnala i fatti che ritiene rilevanti per il corretto funzionamento del mercato assicurativo secondo i principi enunciati nel presente Codice deontologico.

Rapporti con la clientela

5. L'Agente presta il proprio servizio con scrupolo e diligenza, anche dopo la stipulazione del contratto indipendentemente dall'importanza e convenienza dell'affare; valuta attentamente le necessità assicurative del cliente e propone, nel rispetto del proprio incarico, la forma di garanzia più idonea a soddisfarlo, lo informa inoltre con precisione sulle caratteristiche dei contratti, chiarendogli i diritti e gli obblighi che ne derivano. In ogni caso fornisce, con semplicità e chiarezza, tutte le notizie che gli vengono richieste.

Rapporti con l'Impresa

6. L'Agente si rende interprete delle esigenze del mercato e rappresenta alla Mandante preponente le iniziative atte a soddisfarle.
7. L'Agente, nell'adempimento dell'incarico conferitogli, si comporta con lealtà, responsabilità ed oculatezza, specie per quanto attiene alla valutazione dei rischi; informa l'Impresa su ogni elemento in suo possesso atto ad influenzare l'assunzione e la gestione.

Rapporti con i colleghi

8. - L'Agente impronta alla massima correttezza i rapporti verso i colleghi anche sul piano concorrenziale astenendosi di acquisire contratti attraverso iniziative non compatibili con l'etica e il decoro della professione evitando in via preliminare possibili controversie.

In caso di controversie i colleghi demandano la risoluzione agli organi statutari del Gruppo Agenti.

- L'Agente inoltre non dovrà attivare iniziative commerciali atte ad acquisire contratti assicurativi che in qualsiasi modo riducano la figura professionale del collega della medesima Compagnia o della Compagnia concorrente.

9. Passaggi di polizze fra agenzie

tali operazioni devono essere impostate alla massima correttezza professionale; si auspica pertanto che ciò sia fatto solo in presenza di reali richieste da parte del cliente e comunque dopo aver contattato il collega cedente. Tutto vale anche in presenza di un Broker.

L'Agente, anche successivamente alla cessazione della propria attività professionale si astiene da ogni comportamento contrastante con il presente Codice deontologico